



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 33 / AT DEL 09/04/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA b), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI SERVIZI TECNICI PER VERIFICA DI RISPONDENZA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA PER ATTIVITÀ RICREATIVE DEL PARCO LUDICO DI CAPO DI PONTE (BS) - CIG B66288A3B0.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO l'art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Visti e richiamati:

- il Decreto n. 1 del 02/02/2024 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" con il quale è stata individuato il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari generali, Economico/finanziaria e Tecnica;

- la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 31 del 20/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027;

PREMESSO che i Comuni di Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cervenò e Losine hanno trasferito all'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" servizi relativi a funzioni amministrative fondamentali di cui all'art. 19 comma 1 del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e gli ulteriori servizi afferenti alla Funzione A di cui alla tabella 1 dell'Allegato A al Regolamento della Regione Lombardia n. 2 del 27 luglio 2009, ovvero: "sistemi informativi, ufficio tecnico, gestione tributi, polizia locale, assistenza e servizi alla persona, anagrafe, stato civile, elettorale, protezione civile, asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori, URP e comunicazione, urbanistica e gestione del territorio, assistenza scolastica, musei, impianti ed iniziative sportive, servizi e manifestazioni turistiche, viabilità, parchi e servizi per la tutela ambientale, Demanio e patrimonio, funzione urbanistica";

CONSIDERATO che:

- la Comunità Montana di Valle Camonica a fine anni '90 ha promosso la realizzazione di un complesso immobiliare denominato Parco tematico a destinazione turistica/culturale nel Comune di Capo di Ponte;
- la predetta struttura "Parco tematico", con convenzione in data 22.06.2017 – Reg. Atti CMVC n. 30/2017, è stata concessa in uso al Comune di Capo di Ponte fino al 31/12/2037 ed è stata prevista la possibilità di sub-concedere detta struttura all'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre";
- è stata sottoscritta idonea convenzione fra il Comune di Capo di Ponte e l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica con la quale è stata affidata a quest'ultima la gestione della struttura denominata "Parco tematico" situata in località Prada in Comune di Capo di Ponte al fine di realizzare il progetto *"Realizzazione in Comune di Capo di Ponte di un parco ludico-didattico per la promozione delle energie alternative"*, finanziato mediante risorse derivanti dal cosiddetto "Fondo Comuni Confinanti" di cui l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica era beneficiaria;
- i lavori di realizzazione del Parco ludico-didattico sono ultimati ed è stato approvato il relativo Certificato di Regolare Esecuzione con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 48 del 11/12/2024;
- con determinazione n. 21/AT del 27/04/2023 si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva alla Società PITOTI PARK DI AGOSTINI MICHELE & C. SNC, con sede in Via Sentieri n. 36, a Capo di Ponte P.IVA 04463130981 l'affidamento in concessione del servizio di gestione del parco ludico-didattico per la promozione delle energie alternative del Comune di Capo di Ponte, dal 01/05/2023 fino al 30/04/2032;

CONSIDERATO inoltre che:

- la gestione dell'area ludica-didattica prevede, oltre alla gestione ordinaria delle strutture a servizio dei fruitori, la possibilità di ospitare eventi e manifestazioni che interessano il cosiddetto "spazio feste" e l'intera area del Parco, anche in collaborazione con Associazioni o altri Soggetti, per l'organizzazione delle quali è necessario assicurare la sicurezza delle strutture, degli impianti e delle aree comuni;
- risulta pertanto necessario accertare la rispondenza alla normativa di sicurezza per le attività da svolgersi all'interno del Parco ludico, soprattutto in riferimento agli impianti, per definire la

capienza massima per le attività aperte al pubblico e definire le disposizioni da attuare per le attività temporanee di intrattenimento secondo il DM 22/11/2022;

- a tal fine è opportuno di avvalersi di un professionista abilitato, specializzato nel settore impiantistico con esperienza nei campi della sicurezza e dell'antincendio;

RAVVISATA pertanto la necessita di assicurare il servizio in argomento, consistente nelle attività di verifica con successivo rilascio di attestazione di rispondenza alla normativa di sicurezza per attività di punto ristoro del Parco ludico-didattico di Capo di Ponte, comprendente la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza, la definizione della capienza massima per attività aperta al pubblico e la definizione delle disposizioni di sicurezza da attuarsi per lo svolgimento di attività temporanee d'intrattenimento secondo il DM 22/11/2022;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: *servizio di verifica con successivo rilascio di attestazione di rispondenza alla normativa di sicurezza per attività di punto ristoro del Parco ludico-didattico di Capo di Ponte*;
- o Importo del contratto: 1.400,00;
- o Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- o Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- o Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- o che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che è stata richiesta offerta per l'affidamento del suddetto servizio all'operatore:

- Ing. Damiola Sergio con studio professionale a Berzo Inferiore (BS) in via Manzoni n. 130, (C.F. DMLSRG64S04A817C e P.IVA: 01542190986);

DATO ATTO che, a tal fine, l'Amministrazione ha contattato il Dott. Ing. Damiola Sergio con studio professionale a Berzo Inferiore (BS) in via Manzoni n. 130, (C.F. DMLSRG64S04A817C e P.IVA: 01542190986), il quale, con nota Prot. 934 del 03.04.2025, si è reso disponibile a predisporre l'attestazione di rispondenza alla normativa di sicurezza del Parco ludico-didattico di Capo di Ponte

in oggetto, a fronte di un compenso quantificato in € 1.400,00 oltre alla cassa previdenziale 4% ed all'IVA 22% di legge (tot. € 1.776,32);

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare all'Ing. Damiola Sergio con studio professionale a Berzo Inferiore (BS) in via Manzoni n. 130, (C.F. DMLSRG64S04A817C e P.IVA: 01542190986), le attività in parola per un importo di € 1.400,00 (+ cassa e IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 1.776,32 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dall'Ente e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa"

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 3, commi 7 e 8 della Legge 13/08/2010 n. 136;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione per quindici giorni consecutivi e nella sezione "amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'Ing. Sergio Damiola con studio professionale a Berzo Inferiore (BS) in via Manzoni n. 130, (C.F. DMLSRG64S04A817C e P.IVA: 01542190986), per un importo pari a € 1.400,00, oltre alla cassa previdenziale 4% ed all'Iva 22% come per legge (totale euro 1.776,32), precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, pari ad € 1.776,32, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, al Codice 01.05-1.103 cap. 1136.05 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 in corso, esercizio corrente, che presenta la sufficiente disponibilità;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le

seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

12. DI DARE ATTO che, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente:

- è stata acquisita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali (art. 94 Codice Contratti);
- è stato consultato il casellario ANAC nulla rilevando;
- è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia in data 07.04.2025;
- sono state verificate le eventuali condizioni soggettive per esercizio attività specifica.

13. DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

14. DI PRECISARE che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei [principi generali relativi ai contratti pubblici](#) e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

15. DI DEMANDARE al [RUP](#):

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

16. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata;

17. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

18. DI PRECISARE che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Scelli Paolo *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale Scelli Paolo